

REGOLAMENTO DEI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. 21.9.1993, ed in particolare l'art.8;
VISTA la proposta di Regolamento formulata dalla Giunta di Ateneo del 1.6.1998;
VISTA la deliberazione par. 7/1 del Consiglio di Amministrazione del 8.6.1998, con la quale è stato approvato il regolamento proposto dalla Giunta del 1.6.1998;

EMANA

il seguente REGOLAMENTO DEI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

(In applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988 n. 395 e dell'art. 9 del D.P.R. 3.8.1990 n. 319)

Art. 1

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali con le modalità indicate nei successivi articoli. Per anno deve intendersi anno solare.

2. I permessi di cui sopra sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Art. 2

1. Il dipendente che intende ottenere il permesso retribuito deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno istanza al Rettore, corredata dal parere circostanziato del responsabile della struttura, redatta sulla base del fac-simile allegato al presente Regolamento.

Art. 3

1. Per la concessione dei permessi di cui all'art. 1 e qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno presso l'Università degli Studi di Bergamo ci si attiene al seguente ordine:

- dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
- dipendenti che frequentino l'anno in corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma

restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);

- dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui sopra, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post-universitari. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Art. 4

1. Al personale che presta servizio a tempo parziale le 150 ore di permesso sono concesse proporzionalmente alla percentuale di orario effettivo.

Art. 5

1. Di regola i permessi annuali non possono superare l'intera durata del corso di studi prevista dal relativo ordinamento; tuttavia è ammessa la fruizione di tali permessi anche nei due anni fuori corso nel caso di corso di laurea e di un anno nel caso di corso di diploma o scuola di specializzazione.

Art. 6

1. Entro quindici giorni dal termine del periodo utile per la fruizione dei permessi il dipendente dovrà presentare un certificato di regolare frequenza del corso seguito. Per gli studenti universitari o post-universitari, la regolare frequenza si intende soddisfatta dal certificato di superamento di almeno due esami di profitto (due annualità) o dell'esame di laurea.

2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza, da parte del dipendente, di quanto previsto ai commi precedenti i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali; il dipendente sarà tenuto al recupero delle ore usufruite entro un termine concordato con l'amministrazione. In caso di mancato recupero verrà disposto il recupero del trattamento economico corrispondente alle ore lavorative mancanti.

Art. 7

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello dell'approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione.

FAC-SIMILE

Al
MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di
24100 BERGAMO

...l...sottoscritto
nat... a il
in servizio presso
con la qualifica di

.....
chiede ai sensi del “Regolamento per la concessione di permessi retribuiti per motivi di studio” di poter usufruire per l’anno solare 1999 numero ore di permessi retribuiti per motivi di studio quale studente iscritto per l’anno scolastico (accademico) 1998/99 (anno di corso, scuola, università, corso di laurea, corso di diploma, corsi di specializzazione.....)

..l. sottoscritt.....dichiara che intende frequentare i corsi sottoindicati (specificare il periodo):

.....
.....
.....
.....
.....

e sostenere i sottoindicati esami previsti per i mesi di.....

..l. sottoscritt..... allega certificato d’iscrizione per l’anno scolastico (accademico) 1998/99 con l’indicazione degli esami sostenuti e che deve ancora sostenere.

...l. sottoscritt.... si impegna a presentare il certificato d’iscrizione per l’anno scolastico (accademico) 1998/99 non appena avrà provveduto all’iscrizione.

Bergamo,

firma

Spazio riservato al responsabile della struttura.

.....
.....
.....
.....

Bergamo, 11 dicembre 1998

IL RETTORE
(Prof. Pietro Enrico Ferri)
